
Le "dichiarazioni scritte rese al difensore": istituto previsto all'interno dell'art. 15 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 e non nella relativa [legge di conversione 10 novembre 2014 n. 162](#)

Articolo di **Paolo BAIOCCHETTI**

Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, rubricato "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", è stato convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

La finalità perseguita da tale riforma civile è stata duplice: a) degiurisdizionalizzare, mediante l'introduzione di strumenti processuali e paraprocessuali; b) ridurre l'arretrato processuale civile, mediante la creazione di nuovi istituti giuridici civili.

L'art. 15 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 disciplinava l'istituto giuridico delle "dichiarazioni rese al difensore" statuendo "Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257- bis è aggiunto il seguente: <<257- ter (Dichiarazioni scritte) – La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone".

Mediante la volontà di introdurre all'interno del codice di procedura civile l'anzidetto art. 257 ter, il legislatore intendeva affiancare agli istituti giuridici della testimonianza orale e di quella scritta anche l'istituto giuridico delle dichiarazioni scritte rese al

difensore fuori udienza, una vera e propria testimonianza extraprocessuale, in tal maniera fregiando la parte processuale di una possibilità in più, consistente nel suffragare il proprio assunto difensivo mediante la presentazione di una testimonianza da parte di un terzo, munito di capacità a testimoniare, resa al difensore al di fuori del processo ed avente ad oggetto fatti rilevanti ai fini del giudizio.

La nuova tipologia di testimonianza, assunta al di fuori del processo dall'avvocato difensore di una delle parti processuali, si sarebbe andata ad inserire nell'ambito del sistema processuale civile italiano, caratterizzato da due modalità di testimonianza: a) la testimonianza orale, consistente nella dichiarazione verbale di un terzo, estraneo al processo ed avente capacità a testimoniare, avente ad oggetto fatti di causa rilevanti ai fini della decisione a seguito dell'emanazione da parte del giudice istruttore dell'ordinanza di ammissione delle prove di cui all'art. 245 c.p.c., dell'intimazione a prestare la testimonianza ex art. 250 c.p.c., della prestazione del giuramento da parte del testimone da sottoporre all'audizione ai sensi dell'art. 251 c.p.c.; b) la testimonianza scritta, disciplinata all'interno dell'art. 257 c.p.c., consistente nella dichiarazione fornita dal terzo, estraneo al processo ed avente capacità a testimoniare, che fornisce per iscritto, previo accordo delle parti, le risposte ai quesiti testimoniali in ordine ai quali deve essere interrogato.

Mediante la previsione consistente nell'introduzione all'interno del codice di rito civile dell'art. 257 ter si intendeva attribuire un ruolo nuovo e diverso al difensore della parte, non più tenuto a svolgere attività esclusivamente finalizzate a supportare il proprio bagaglio istruttorio defensionale, ma anche tese allo svolgimento di attività in precedenza attribuite esclusivamente al ruolo terzo, imparziale ed indipendente del giudice, dal momento che l'avvocato avrebbe dovuto provvedere all'assunzione di prove testimoniali all'interno del proprio studio professionale.

Tal ultima considerazione è avvalorata dalla volontà del legislatore di introdurre l'istituto giuridico delle "dichiarazioni rese al difensore" all'interno della sezione dedicata alla istruzione probatoria nel paragrafo riservato alla prova testimoniale, in tal maniera perseguendo la finalità di attribuire alla prova testimoniale assunta dall'avvocato la medesima essenza ontologica di quella assunta dal giudice in udienza. Sul punto la relazione governativa di accompagnamento al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 citava testualmente: *"Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove si propone di introdurre una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l'onere di provare"*.

Ai sensi dell'art. 252, co. I, c.p.c., rubricato "identificazione dei testimoni", *"il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa"*.

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, prima dell'assunzione delle dichiarazioni da parte del terzo l'avvocato: a) attesta il nome, il cognome, l'età, la professione e l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti od interesse all'interno della causa da parte del terzo che rende dichiarazioni; ne consegue che il dichiarante non deve porre in essere il giuramento ex art. 251 c.p.c.; b) attesta la rilevanza dei fatti sui quali la persona testimonia ai fini della risoluzione del giudizio; c) avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, le conseguenze delle false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che il dichiarante sia chiamato a deporre avanti ad egli all'interno del processo in qualità di testimone; la norma non prende in considerazione le conseguenze di aver reso false dichiarazioni.

Da quanto anzidetto emerge che sia il giudice che la controparte sarebbero state private della possibilità di opporsi all'assunzione della prova ed alla sua introduzione all'interno del processo, ad essi permanendo l'unica possibilità di fare in modo che il dichiarante venisse sottoposto alla testimonianza in udienza avanti al giudice al fine di verificare la fondatezza della dichiarazione da egli resa.

L'art. 15 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 non ha fissato i limiti temporali dell'assunzione delle dichiarazioni rese al difensore, in tal maniera non chiarendo se si sarebbe potuto procedere alla stessa esclusivamente nell'ambito della fase istruttoria o anche in seguito e se i soggetti dichiaranti sarebbero dovuti essere quelli già indicati all'interno delle liste testimoniali.

Si ritiene che la presente testimonianza extraprocessuale sarebbe potuta essere assunta nel rispetto delle seguenti modalità temporali: a) si sarebbe potuta raccogliere prima dell'inizio del processo; b) si sarebbe potuta raccogliere a seguito dell'inizio del processo, dopo i primi scritti difensivi ma prima della memoria ex art. 183, co. VI, n. 1), c.p.c., o dopo tal ultima memoria ma prima della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2), c.p.c., o dopo tal ultima memoria ma prima della memoria ex art. 183, co. VI, n. 3), c.p.c. esclusivamente nei limiti della indicazione della prova contraria; c) appare minoritario l'orientamento secondo il quale si sarebbe potuto proporre tale testimonianza extraprocessuale nel rispetto dei dettami di cui alle precedenti lettere sub a) e b) qualora le dichiarazioni suddette fossero state acquisite in tali fasi procedurali, mentre sarebbero potute essere proposte anche a seguito dello

svolgimento dell'eventuale fase istruttoria qualora la prova si fosse formata successivamente.

La legge di conversione 10 novembre 2014 n. 162 ha soppresso il predetto art. 15, in tal maniera negando l'ingresso all'interno dell'ordinamento giuridico civile dell'istituto delle "dichiarazioni scritte rese al difensore".

Lo scrivente si pone perfettamente in linea con l'analisi ermeneutica che ha condotto alla mancata introduzione di tal ultimo istituto giuridico all'interno del codice di rito civile, dal momento che, ai sensi del decreto legge succitato, il difensore sarebbe stato chiamato ad operare una condotta ad egli non propria, in tal maniera tradendo la funzione parziaria che ha sempre contraddistinto il suo operato.

Qualora fosse stato introdotto l'art. 257 ter all'interno del codice di rito civile sarebbe stato introitato un mezzo di prova precostituito in assenza dei necessari caratteri dell'obiettività e della terzietà che devono sempre contraddistinguere il soggetto chiamato ad operare la valutazione dell'ammissibilità e della rilevanza delle prove ai fini della decisione del giudizio.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
